

STATUTO DELLA LEGA IPPICA ITALIANA

(revisone del 05.04.2013)

TITOLO I LA LEGA

Art. 1 Definizione e natura

1. La Lega Ippica Italiana (LIPPIT) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività ippica.
2. La LIPPIT è l'associazione delle società di corse che gestiscono gli ippodromi di trotto e galoppo rispondenti ai requisiti di cui al successivo art. ***. *** e degli allevatori e proprietari di cavalli da corsa (trotto e galoppo), aventi un'organizzazione imprenditoriale, rispondenti ai requisiti di cui al successivo art. ***. Lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinano il tesseramento delle società di corse, degli allevatori e dei proprietari (trotto e galoppo) non aventi i requisiti previsti per l'affiliazione quali soci, nonché dei guidatori, dei fantini, degli allenatori, dei gentlemen, dei commissari e giudici di gara, dei veterinari, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento ippico.
3. L'ordinamento della LIPPIT si ispira al principio di democrazia interna e favorisce la partecipazione di tutti i soggetti dell'ordinamento ippico alle decisioni e alle attività della LIPPIT.
4. La LIPPIT è l'unico soggetto riconosciuto dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (d'ora in poi Mipaaf), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in Mef), quale ente preposto all'organizzazione ed alla regolamentazione dell'ippica in Italia nonché a rappresentare l'attività ippica italiana in campo internazionale.
5. La LIPPIT è affiliata alle organizzazioni internazionali del settore ippico.

Art. 2 Principi fondamentali

1. La LIPPIT svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle organizzazioni internazionali competenti in materia, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
2. La LIPPIT intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e in particolare con il Mipaaf e con l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (d'ora in poi Aams) - Agenzia delle dogane e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno delle attività ippiche, salvaguardando la propria autonomia.

3. La LIPPIT, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione delle attività ippiche in ogni fascia di età e di popolazione.
4. La LIPPIT detta principi affinché ogni cavallo allevato e posseduto ai fini delle competizioni sia adeguatamente alimentato e curato.
5. La LIPPIT salvaguarda e promuove la ricerca del benessere animale e promuove le attività di ricollocamento dei cavalli che cessano le corse.
6. La LIPPIT integra la dimensione professionistica ed economica delle attività ippiche con la dimensione dilettantistica e sociale rappresentata dai Gentleman e dalle Amazzoni.
7. La LIPPIT assicura che le corse e le scommesse siano gestite con integrità e nel pieno rispetto della normativa vigente. La LIPPIT, in particolare, assicura che tutte le componenti del settore e i loro addetti che partecipano nell'organizzazione o beneficiano delle varie forme di scommessa e gioco operino con la più elevata professionalità e trasparenza.
8. La LIPPIT garantisce la salvaguardia degli interessi collettivi e diffusi, ivi inclusi quello dei contribuenti e dei fruitori, connessi allo svolgimento delle attività ippiche.
9. La LIPPIT non persegue finalità di lucro.
10. Le fonti dell'ordinamento ippico sono nell'ordine:
 - a) lo Statuto;
 - b) le Norme organizzative interne, il Codice etico, il Codice di giustizia, il Regolamento delle corse e le altre disposizioni emanate dal Consiglio direttivo.

Art. 3.

Funzioni e obiettivi della LIPPIT

1. Al fine di promuovere e disciplinare le attività ippiche, la LIPPIT esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) la cura delle relazioni con l'Amms/Agenzia delle dogane e con i concessionari, anche al fine di promuovere e ottimizzare la raccolta delle scommesse;
 - b) la distribuzione delle risorse per montepremi e dei corrispettivi per gli ippodromi;
 - c) la formazione dei calendari per l'attività ippica e per la raccolta delle scommesse;
 - d) la gestione del fondo annuale di dotazione per la promozione e lo sviluppo del settore;
 - e) l'indirizzo e la gestione, diretta o tramite incarichi esterni, delle attività di marketing e pubblicità;
 - f) la gestione, diretta o indiretta, degli archivi di dati relativi a corse, cavalli ed operatori;
 - g) la gestione di ogni servizio tecnico ed amministrativo connesso all'organizzazione delle corse, compreso il segnale TV;
 - h) la nomina delle giurie e degli addetti al controllo delle corse;
 - i) per tutto quanto non attribuito alla competenza delle autorità pubbliche, la tutela sanitaria dei cavalli, la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, i controlli

- antidoping e la giustizia sportiva.
- j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle altre risorse destinate alle ulteriori necessità;
 - k) il riconoscimento, al fine esclusivo dell'esercizio delle funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale;
 - l) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
 - m) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la LIPPIT.

Art. 4

Affiliazione e tesseramento

1. La LIPPIT procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società di corse qualificate, degli allevatori e dei proprietari rispondenti ai requisiti di cui all'art. *** e al tesseramento delle società di corse, degli allevatori e dei proprietari che non possiedono i requisiti per essere affiliati come soci, nonché degli allenatori, dei fantini, dei guidatori, dei gentlemen, dei commissari e dei giudici di gara, dei veterinari, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione.
2. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento ippico per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria della LIPPIT sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
3. L'affiliazione e il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente sono comunque subordinati all'esecuzione della sanzione irrogata.
4. L'affiliazione in qualità di socio è subordinata al pagamento di una quota una tantum di ingresso da versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo così suddivisa: euro per le società di corse associate, euro per allevatori e proprietari associati.
5. È inoltre previsto il pagamento di una quota annuale in quanto socio effettivo che da diritto ad essere tesserati della LIPPIT, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, così suddivisa: euro per le società di corse associate, euro per allevatori e proprietari associati.
6. Pagamento di una quota annuale in qualità di tesserato della LIPPIT, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente così suddivisa: euro per le società di corse non associate, euro per allevatori e proprietari non associati.
7. Pagamento di una quota annuale in qualità di tesserato della LIPPIT, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente pari ad euro per i guidatori, i fantini, gli allenatori, i gentlemen, i commissari ed i giudici di gara, i veterinari, i dirigenti e gli altri soggetti dell'ordinamento ippico .

Art. 5
Organizzazione della LIPPIT

1. La LIPPIT ha sede in Roma.
2. Sono organi della LIPPIT:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) i due Vice Presidenti;
 - e) il Direttore Generale;
 - f) il Collegio dei revisori dei conti.
3. La LIPPIT costituisce una o più organizzazioni periferiche secondo norme approvate dal Consiglio direttivo.

Art. 6
Uffici della LIPPIT

1. La struttura amministrativa della LIPPIT è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale, responsabile della gestione amministrativa che ne risponde al Presidente e al Consiglio direttivo. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Direttore generale assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura tecnica e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti di Lega e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi di Lega.
3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio direttivo dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa.

Art. 7
Società di corse e gestione degli ippodromi

1. Le società di corse che gestiscono gli ippodromi si adeguano ai migliori standard europei e si impegnano comunque a rispettare gli standard minimi fissati dalla LIPPIT, nella piena valorizzazione della funzione imprenditoriale dell'attività svolta.
2. Gli ippodromi, in ragione delle specifiche caratteristiche tecniche, storiche, organizzative e patrimoniali sono divisi per ambiti territoriali e di obiettivo, secondo criteri approvati dal Consiglio direttivo. Le società di corse che gestiscono gli ippodromi in possesso dei requisiti di cui all'art.*** hanno diritto all'affiliazione come associati della LIPPIT. Le società di corse che gestiscono gli altri ippodromi che non possiedono i requisiti di cui all'art. *** hanno diritto al tesseramento presso la LIPPIT come soggetti dell'ordinamento ippico.

3. La LIPPIT disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio degli ippodromi e delle società di corse da una categoria all'altra.
4. Il Consiglio direttivo emana le norme necessarie e vigila affinché le società di corse adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.
5. Ogni società di corse adotta un codice etico in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore e ne garantisce il rispetto.
6. Con regolamento approvato dal Consiglio direttivo, sono disciplinati i casi di conflitto di interessi e le relative conseguenze o sanzioni.

Art. 8

Le associazioni di categoria

1. Ove le diverse categorie di soggetti affiliati e tesserati alla LIPPIT abbiano costituito più associazioni di categoria per la tutela degli interessi collettivi, la LIPPIT riconosce esclusivamente quelle più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale. Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte di giustizia.
2. Le associazioni possono concludere con la LIPPIT convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.
3. Le associazioni adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della LIPPIT. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la LIPPIT e le altre associazioni.

Art. 9

Gli organismi tecnici

1. I soggetti dell'ordinamento ippico appartenenti a diverse categorie operanti nel medesimo settore di attività costituiscono gli organismi tecnici per il trotto e per il galoppo.
2. Ciascun organismo tecnico adotta un regolamento interno volto a disciplinare le modalità di partecipazione di tutti i soggetti appartenenti alle diverse categorie. Il regolamento interno deve essere approvato dal Consiglio direttivo della LIPPIT.
3. Il Consiglio direttivo, prima di assumere decisioni relative ai diverse settori, consulta gli organismi tecnici, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 10
Ordinamento delle corse e delle classifiche

1. La LIPPIT definisce e modifica quando necessario il regolamento delle corse in aderenza alle norme comunemente osservate a livello internazionale.
2. La LIPPIT stabilisce i criteri di omologazione dei risultati per fini economici e di programmazione tecnico-sportiva.
3. La LIPPIT assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia ippica e della funzione arbitrale.

Art. 11
Tutela medico-sportiva

1. La LIPPIT detta norme affinché tutti gli affiliati e i tesserati possano essere soggetti al controllo circa la corretta applicazione delle normative per la tutela della salute e del benessere animale.
2. La LIPPIT applica le norme per il controllo delle sostanze proibite approvate dal Mipaaf e detta le relative regole applicative per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni dei cavalli.

Art. 12
Disciplina contabile

1. Il bilancio della LIPPIT è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della LIPPIT. Il patrimonio della LIPPIT è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) ratei e risconti;
 - d) patrimonio netto;
 - e) fondo per rischi ed oneri;
 - f) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
 - g) debiti.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Direttore generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

3. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio direttivo.
4. Il Direttore Generale, su proposta del Presidente, predispone annualmente il bilancio preventivo, che preveda una chiusura dell'esercizio in pareggio, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'esame preventivo del Consiglio direttivo e quindi all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze lo richiedano.
5. Il Direttore Generale predispone annualmente il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla LIPPIT. Qualora, per motivi esclusivamente tecnici, la gestione di un esercizio si concluda con un avanzo, lo stesso costituirà una voce aggiuntiva di entrata dell'anno successivo. In caso di disavanzo, lo stesso costituirà voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo. Il bilancio, con la relazione del Consiglio di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la LIPPIT detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze lo richiedano.
6. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la LIPPIT detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede durante i 10 giorni che precedono l'Assemblea affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano.
7. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti, dei Consiglieri e del Direttore generale è disciplinata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

Art. 13

Composizione dell'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea della LIPPIT si compone delle seguenti categorie di associati:
 - a) le Società di corse associate, in persona dei relativi rappresentanti legali;
 - b) gli allevatori/proprietari di trotto, individualmente o in persona dei rappresentanti legali delle persone giuridiche costituite per l'esercizio collettivo dell'attività;
 - c) gli allevatori/proprietari di galoppo, individualmente o in persona dei rappresentanti legali delle persone giuridiche costituite per l'esercizio collettivo dell'attività.
2. Rispetto al totale dei voti dell'Assemblea, i voti alle società di corse associate

- devono rappresentare il 50%, i voti spettanti agli allevatori/proprietari di trotto associati devono rappresentare il 25%, i voti spettanti agli allevatori/proprietari di galoppo associati devono rappresentare il 25%.
3. Partecipano all'Assemblea della LIPPIT senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della LIPPIT; il Presidente e i due Vice-Presidenti della LIPPIT; gli altri componenti del Consiglio direttivo; i Presidenti dei Comitati regionali della LIPPIT; il Presidente della Corte di giustizia; il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.
 4. I lavori dell'Assemblea della LIPPIT sono diretti da un Presidente, eletto dai soci con votazione palese. Il Presidente è assistito dal Direttore Generale della LIPPIT.
 5. Non possono partecipare all'Assemblea quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno.
 6. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti vengono espletate dalla Corte di giustizia, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale.
 7. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 14 **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
2. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente o, per decisione del Consiglio direttivo, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari o la metà più uno dei componenti il Consiglio.
3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente le funzioni del Presidente, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte nell'ordine dal Vice-Presidente vicario, dall'altro o da un componente del Consiglio.

Art. 15 **Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di soggetti rappresentanti almeno la metà più uno dei voti assembleari e in seconda convocazione con la presenza di soggetti che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai presenti.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale

pubblicato sul sito della LIPPIT almeno venti giorni prima della seduta.

Art. 16 **Funzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea adotta lo Statuto.
2. L'Assemblea approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione.
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio, il Presidente. Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, due revisori dei conti effettivi e due componenti supplenti.

Art. 17 **Funzioni ed elezione del Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della LIPPIT.
2. Il Presidente è responsabile delle relazioni istituzionali della LIPPIT.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.
4. Il Presidente propone al Consiglio direttivo la nomina del Direttore Generale.
5. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente, sentiti i due Vice-Presidenti, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
6. I candidati all'elezione di Presidente devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.
7. I candidati alla carica di Presidente devono essere personalità dotate di elevata esperienza istituzionale o manageriale e di comprovata indipendenza rispetto alle diverse componenti del settore ippico.
8. L'elezione del Presidente avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti l'Assemblea. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 13, co. 2.
9. Nella prima riunione utile, il Consiglio direttivo elegge nel suo ambito due Vice-Presidenti. Il Vice-Presidente eletto con il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano, svolge funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della LIPPIT in assenza o impedimento del Presidente.

10. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, l'Assemblea viene convocata senza indugio per l'elezione del nuovo Presidente.
11. Il Presidente resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato per non più di una volta.

Art. 18

Elezione e composizione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente, di otto componenti eletti in Assemblea dagli appartenenti alle rispettive categorie in numero di: a) quattro in rappresentanza delle Società di corse associate; b) due degli allevatori/proprietari di trotto associati; c) due degli allevatori/proprietari di galoppo associati.
2. Ciascun consigliere, una volta eletto, cura esclusivamente l'interesse comune della LIPPIT. Il mandato del consigliere non è revocabile.
3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, rappresentanti del MIPAF e dell'AAMS, personalità ed esperti.
4. La costituzione del Consiglio direttivo si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
5. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio aventi diritto di voto, il Consiglio, ivi inclusi il Presidente, decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente per procedere a nuove elezioni entro sessanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio non si estende agli organi di giustizia interna e al Collegio dei revisori dei conti.

Art. 19

Funzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo di indirizzo e di amministrazione della LIPPIT.
2. Il Consiglio direttivo emana e aggiorna quando necessario:
 - a) le norme organizzative interne;
 - b) le norme sui requisiti necessari per l'associazione delle società di corse e degli allevatori/proprietari trotto e galoppo;
 - c) il Codice di giustizia e la disciplina antidoping;
 - d) il Codice etico che deve essere osservato da tutti gli affiliati e i tesserati;
 - e) le norme interne di amministrazione e contabilità;
 - f) le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della LIPPIT;

- g) i criteri di redazione del calendario nazionale delle corse, di allocazione del montepremi annuale delle corse, di remunerazione degli ippodromi associati e tesserati
 - h) ogni altra norma necessaria per l'attuazione del presente Statuto.
3. Il Consiglio direttivo svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative interne. In particolare:
- a) approva i programmi di sviluppo del settore ippico e ne segue lo svolgimento;
 - b) esamina il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione, da sottoporre all'approvazione assembleare;
 - c) delibera la distribuzione delle entrate previste fra montepremi delle corse, remunerazione per gli ippodromi e altre spese di funzionamento per il perseguimento dei fini statutari;
 - d) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
 - e) delibera la stesura del calendario nazionale di corse, la allocazione del montepremi e la relativa programmazione tecnica, la remunerazione per gli ippodromi associati e tesserati, in base ai criteri di cui al comma 2;
 - f) nomina i componenti e i collaboratori degli Organi di giustizia;
 - g) nomina i componenti degli organismi tecnici e approva i relativi regolamenti;
 - h) designa i propri rappresentanti per le cariche presso gli organismi internazionali ippici;
 - i) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari stabilendone i poteri;
 - j) riconosce ai fini istituzionali e collabora con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative;
 - k) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della LIPPIT e del suo ordinamento;
 - l) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente delibera in merito agli effetti che ne derivano;
 - m) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.

Art. 20

Decadenza degli organi

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

Art. 21
Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente.
2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione istituzionale, amministrativa ed economica della LIPPIT.
3. Il Direttore Generale, inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, e ne redige i verbali;
 - c) coordina e dirige la Segreteria, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
 - d) predispone, con l'assistenza di legali e tecnici con comprovata esperienza in materia nominati dal Consiglio Direttivo, i contratti convenzionali pluriennali con le società di corse associate e tesserate;
 - e) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
 - f) predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
 - h) dirige le attività a rilevanza economica e commerciale della LIPPIT.

Art. 22
Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno.
2. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Antidoping.
3. La qualifica di Consigliere eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva di Lega. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di giudice o commissario di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica di Lega.
4. La carica di Presidente è incompatibile con ogni altra carica di Lega, organismo

- tecnico o soggetto affiliato.
5. In caso di incompatibilità l'interessato è tenuto a esercitare l'opzione entro sette giorni. In difetto, se entrambe le cariche sono di Lega, decade dall'ultima. Nelle altre ipotesi decade dalla carica di Lega.
 6. I regolamenti disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.

Art. 23

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da quattro componenti e quattro supplenti, di cui due nominati dal MIPAAF, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, in conformità alla normativa vigente.
2. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.
3. Per l'elezione del Presidente del Collegio, l'Assemblea vota sulle candidature presentate alla Segreteria. Le candidature devono essere presentate almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. I candidati devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'intera gestione economico-finanziaria della LIPPIT e dei suoi organi. I componenti effettivi del Collegio devono essere invitati, a tutte le riunioni del Consiglio direttivo.
5. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica provvisoriamente il componente nominato più anziano ed il Collegio viene integrato da un membro supplente fino a che l'Assemblea straordinaria abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

Art. 24

Efficacia dei provvedimenti, vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento della Lega, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i regolamenti, il Codice etico e ogni altra norma che riguardi il settore.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale ippico o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla LIPPIT, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività della LIPPIT nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la LIPPIT, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia ippica sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale, in conformità con quanto disposto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti

- e atti attuativi, e sono risolte in definitiva dalle pronunce dei suddetti organi.
4. Non sono soggette alla cognizione arbitrale le controversie decise con patteggiamento, che non sono arrivate alla Commissione di ultima istanza, e le controversie decise in via definitiva dagli organi della giustizia sportiva relative ad omologazione di risultati di gara.
 5. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio direttivo, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme ippiche.

Art. 25 **Ordinamento della giustizia sportiva**

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza, assicurate da specifiche norme. Il Codice di giustizia sportiva disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici.
2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia.
3. Il Codice di giustizia prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti.
4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi di giustizia che hanno sede presso la LIPPIT sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere l'attività ippica o per finalità solidaristiche.
5. Le competenze degli Organi di giustizia e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia, che può prevedere la costituzione di organi specializzati per particolari materie.

Art. 26 **L'organizzazione della giustizia**

1. La LIPPIT garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia assicurandole i mezzi ed il personale necessari. È assicurato il doppio grado di giurisdizione.
2. Sono Organi della giustizia ippica:
 - a) la Corte di giustizia ippica;
 - b) la Commissione disciplinare nazionale
 - c) i Giudici ippici nazionali;

- d) le Commissioni disciplinari territoriali;
 - e) i Giudici ippici territoriali;
 - f) la Procura;
 - g) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti.
3. La Commissione disciplinare nazionale, la Corte di giustizia e la Procura hanno sede in Roma presso la LIPPIT. I Giudici ippici nazionali hanno sede presso le rispettive associazioni di competenza. I Giudici ippici territoriali e le Commissioni disciplinari territoriali hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LIPPIT ***.
 4. I Giudici ippici nazionali sono giudici di primo grado competenti per le corse e le competizioni di livello nazionale.
 5. La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore e nelle altre materie previste dalle norme per i campionati e le competizioni di livello nazionale. La Commissione disciplinare nazionale è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore.
 6. I Giudici ippici territoriali sono giudici di primo grado competenti per le corse e le competizioni di livello territoriale.
 7. Le Commissioni disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore e nelle altre materie previste dalle norme per i campionati e le competizioni di livello territoriale e giudici di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici ippici territoriali.
 8. La Corte di giustizia ippica è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici ippici nazionali e della Commissione disciplinare nazionale. Inoltre, la Corte di giustizia ippica:
 - a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
 - b) su ricorso del Presidente, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici ippici e dalle Commissioni disciplinari;
 - c) su richiesta del Presidente, interpreta le norme statutarie e le altre norme, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia;
 - d) su richiesta del Procuratore, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche e alle incompatibilità dei dirigenti;
 - e) esercita le altre competenze previste dalle norme.
 9. La Procura esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia.
 10. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia ippica è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico di Lega, ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti la Corte di Giustizia ippica il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
 11. I componenti degli Organi della giustizia ippica prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti. Ai componenti degli Organi della giustizia ippica è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro

funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 27

Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia ippica

1. Possono essere nominati componenti della Corte di giustizia ippica coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento ippico, siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
 - c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
2. Possono essere nominati Procuratori, Giudici ippici nazionali e componenti della Commissione disciplinare nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento ippico, siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
 - d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
3. Possono essere nominati Giudici ippici territoriali e componenti delle Commissioni disciplinari territoriali coloro che siano:
 - a) laureati in giurisprudenza;
 - b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la LIPPIT per almeno tre anni;
 - c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 28

Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta e validamente costituita ai sensi dell'art. 22, comma 1. Esse sono approvate con almeno tre quarti dei voti dei componenti l'Assemblea.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

Art. 29

Scioglimento della LIPPIT

1. Lo scioglimento della LIPPIT è deliberato dall'Assemblea straordinaria con una

maggioranza dei tre/quarti degli aventi diritto alla voto su proposta del Consiglio direttivo. Il patrimonio della LIPPIT è devoluto ad altri enti operanti nel settore ippico.

Art. 29
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, si considerano qualificate le società di corse che gestiscono gli ippodromi aventi i seguenti requisiti:
2. In sede di prima applicazione, si considerano qualificati gli allevatori trotto e galoppo aventi i seguenti requisiti: